



## NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI DAL 2012

Dal 1.01.2012, il regime dei minimi si applica esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa non prima del 01/01/2008. Il nuovo regime sconta un'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali pari al 5% ed è applicabile per il periodo di inizio dell'attività e per i 4 successivi, salva la facoltà di prosecuzione fino al compimento del 35° anno di età. È inoltre richiesto che: il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale ovvero d'impresa; l'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta; qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi non deve essere superiore a € 30.000.

	<b>Contribuenti minimi</b>	<b>Nuovi contribuenti minimi</b>	<b>Contribuenti "ex minimi"</b>
<b>Decorrenza</b>	<b>Dal 1.01.2008 al 31.12.2011</b>	<b>Dal 1.01.2012</b>	<b>Dal 1.01.2012</b>
<b>SOGGETTI AMMESSI</b>	Persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche che intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo; hanno intrapreso una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo dal 2008.</li> </ul>	Persone fisiche che, pur avendo le caratteristiche di cui all'art. 1, cc.96-99 L. 244/2007, non possono beneficiare del regime semplificato per i nuovi contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, non rispettando gli ulteriori nuovi requisiti.
<b>REQUISITI</b>	Requisiti art. 1, c. 96 L. 244/ 2007. (1)	Requisiti art. 1, c. 96 L. 244/2007. (1)-(2) Nuovi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non esercizio di attività nei 3 anni precedenti.</li> <li>• No mera prosecuzione di attività.</li> <li>• Se prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori a € 30.000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti art. 1, c. 96 L. 244/ 2007. (1)</li> <li>• Assenza dei requisiti per l'accesso al regime dei nuovi contribuenti minimi.</li> </ul>
<b>TASSAZIONE</b>	Imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 20%.	Imposta sostitutiva di Irpef e addizionali pari al 5%.	Irpef e addizionali ordinarie.
<b>ESONERI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No IVA.</li> <li>• No Irap.</li> <li>• No studi di settore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No IVA.</li> <li>• No Irap.</li> <li>• No studi di settore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No versamenti periodici IVA.</li> <li>• No Irap.</li> </ul>
<b>DURATA</b>	Fino alla perdita dei requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 esercizi.</li> <li>• Anche oltre il 5° esercizio ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.</li> <li>• La perdita dei requisiti comporta la decadenza dal regime.</li> </ul>	Fino alla perdita dei requisiti.
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA.</li> <li>• Soggetti non residenti.</li> <li>• Soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.</li> <li>• Partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza fiscale.</li> </ul>		



NUOVO REGIME DEI MINIMI		
AMBITO APPLICATIVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggetti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il regime di cui all'art. 1, cc. da 96 a 117 L. 244/2007 si applica esclusivamente alle persone fisiche che: intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.</li> <li>Soggetti esclusi Art. 1, c. 99 L. 244/2007</li> <li>Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA.</li> <li>Soggetti non residenti.</li> <li>Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.</li> <li>Esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 Tuir, ovvero a società a responsabilità limitata in trasparenza.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Durata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi.</li> <li>Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operatività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nuovo regime si applica dal 1.01.2012.</li> </ul>
NUOVI REQUISITI Art. 27 D.L. 98/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non esercizio di attività precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non prosecuzione di attività precedente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.</li> <li>È escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Tale causa ostativa si verifica quando le attività presentano il medesimo contenuto economico e si fondano sulla stessa organizzazione di mezzi (Circ. Ag. Entrate n. 8/E/2001), mentre non assume rilievo il precedente svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricavi per prosecuzione di attività di terzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a € 30.000.</li> </ul>
REQUISITI TRADIZIONALI Art. 1, c. 96 L. 244/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricavi o compensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000 nell'anno solare precedente.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cessioni alla esportazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente non deve aver effettuato, nell'anno precedente: cessioni all'esportazione e operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (artt. 8, 8-bis D.P.R. 633/1972); servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9 D.P.R. 633/1972); operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (artt. 71 e 72 D.P.R. 633/1972).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spese per collaboratori o dipendenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente non deve aver sostenuto nell'anno precedente spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beni strumentali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente non deve aver effettuato nel triennio precedente acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.</li> </ul>



IMPOSTA SOSTITUTIVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap è pari al 5%. Determinazione del reddito</li> <li>• L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del "principio di cassa", ossia in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa.</li> <li>• Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, rilevano nella misura del 50% dell'importo corrisposto, al lordo dell'IVA; si presumono sempre ad uso promiscuo autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia.</li> <li>• Si deducono dal reddito dell'attività i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; l'eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività è deducibile dal reddito complessivo del contribuente.</li> </ul>	
SEMPLIFICAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No Irap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esenzione da Irap. Conferma delle medesime agevolazioni previste per l'attuale regime</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No studi di settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'IVA e non sorge il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.</li> </ul>

REGIME DEGLI EX MINIMI			
SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche che, pur rispettando i requisiti del vecchio regime, non rispettano gli ulteriori requisiti dei nuovi minimi. Pertanto, non possono accedere o ne fuoriescono.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanno iniziato l'attività prima del 1.01.2008.</li> <li>• Nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, hanno esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa.</li> <li>• L'attività esercitata costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.</li> <li>• Proseguono un'attività di terzi, i cui ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente sono superiori a € 30.000.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamenti periodici IVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA (D.P.R. 23.03.1998, n. 100)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permane l'obbligo del versamento annuale (applicazione dell'IVA e presentazione della dichiarazione).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte dirette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esenzione dall'Irap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non è previsto esonero dagli studi di settore.</li> </ul>
IMPOSTE SUL REDDITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Irpef e le relative addizionali e comunali sono determinate secondo i criteri ordinari, non essendo applicabile l'imposta sostitutiva.</li> <li>• Il reddito è determinato secondo le ordinarie regole stabilite dal D.P.R. 917/1986, in base quindi al: principio di competenza per le imprese; al principio di cassa per gli esercenti arti e professioni.</li> </ul>		
REGIME SEMPLIFICATO E REGIME ORDINARIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regime naturale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'accesso al regime semplificato non è subordinato ad un'opzione, in quanto trattasi di regime naturale. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al c. 96, ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell'art. 1 L. 244/2007.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opzione per il regime ordinario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I soggetti nel regime degli ex minimi possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la con creta applicazione della scelta operata.</li> </ul>